



BANDO AZIONE 1.1.3

Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca

Programma Operativo Regionale Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - parte FESR 2007-2013
Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" - Linea di intervento 1.1 "Ricerca, Sviluppo e Innovazione"

FINALITÀ ED INTERVENTI FINANZIABILI

DOTAZIONE FINANZIARIA

RESPONSABILE DELL'AZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MODULISTICA E LINEE GUIDA

- 1. MISURA I "Contributi alle imprese per il ricorso a strutture qualificate di ricerca"**
- 2. MISURA II "Contributi per l'inserimento nelle imprese di personale qualificato di ricerca"**
- 3. DISPOSIZIONI GENERALI**

INDICE

FINALITÀ ED INTERVENTI FINANZIABILI

La finalità del bando è sviluppare la competitività delle imprese, facilitando l'acquisizione di conoscenze innovative da qualificate strutture esterne di ricerca, aumentando la collaborazione reciproca e favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese.

Ciò in coerenza con il quadro normativo e di indirizzo comunitario, nazionale e regionale in materia di ricerca ed innovazione¹.

Le Misure di finanziamento previste dal bando sono:

Misura I “Contributi alle imprese per il ricorso a strutture qualificate di ricerca”

con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo da parte delle imprese – singole o associate in raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI)² – di strutture qualificate di ricerca per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Gli aiuti sono concessi sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Misura II “Contributi per l'inserimento nelle imprese di personale qualificato di ricerca”

con l'obiettivo di favorire l'inserimento nelle imprese di personale qualificato di ricerca, mediante una convenzione tra imprese e strutture qualificate di ricerca o tramite l'assunzione diretta. Gli aiuti sono concessi sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, ovvero in regime c.d. “*de minimis*”.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse per il finanziamento del bando sono pari a **21.473.367,00 euro**, a valere sull'Asse 1 del POR CRO parte FESR 2007 – 2013 (di seguito POR).

Alla **Misura I** è destinato l'importo di **18.473.367,00 euro**.

Alla **Misura II** è destinato l'importo di **3.000.000,00 euro**.

Le eventuali risorse non completamente utilizzate a favore di una Misura, possono essere impiegate a valere sull'altra Misura.

La dotazione finanziaria del bando può essere integrata con eventuali stanziamenti aggiuntivi e con il ricorso ad economie risultanti dall'Azione 1.1.1 e dall'Azione 1.1.2 e, comunque, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria.

RESPONSABILE DELL'AZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1. Responsabile dell'attuazione dell'Azione è il Dirigente pro tempore dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione (di seguito U.P. Ricerca e Innovazione), con indirizzo:

Regione del Veneto
Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
e-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it

¹ Il presente bando è in applicazione di quanto indicato nel Programma Operativo Regionale del Veneto 2007-2013 - parte FESR (approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007), Asse 1, Linea di intervento 1.1, Azione 1.1.3 e in conformità alle previsioni contenute nella Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale”. In particolare, l'art. 2, lett. c) e d), della L.R. n. 9/2007 dispone che i provvedimenti di sostegno debbano, “in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione”, attuare linee di intervento finalizzate a “rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione”, nonché “stimolare lo sviluppo tecnologico, aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese”.

² Il numero minimo di partecipanti in un RTI è 2.

Tel. 041 2794268/73 – Fax 041 2795801.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di assistenza tecnica per il bando è Veneto Innovazione s.p.a. Per le domande di contributo a valere sulla Misura I, il soggetto incaricato della valutazione tecnico-scientifica è la "Commissione regionale di valutazione tecnico-scientifica Azione 1.1.3" (di seguito Commissione regionale).³

MODULISTICA E LINEE GUIDA

1. L'U.P. Ricerca e Innovazione adotta e pubblica, sia per la Misura I che per la Misura II, la modulistica per la presentazione della domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando; quella relativa alla domanda di erogazione del contributo e le linee guida per la gestione della spesa entro 15 giorni dall'adozione del primo decreto di concessione del contributo.

2. L'U.P. Ricerca e Innovazione può impartire altre disposizioni e istruzioni che si rendano necessarie per l'attuazione del bando.

³ Atto di riferimento degli incarichi: Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2011, n. 2237.

1. MISURA I “Contributi alle imprese per il ricorso a strutture qualificate di ricerca”**1.1 - Interventi finanziabili**

1. La Misura I finanzia l'affidamento da parte di imprese a strutture qualificate di ricerca, di una commessa avente per oggetto una delle seguenti attività:

- a. ricerca industriale ⁴;
- b. sviluppo sperimentale ⁴;
- c. ricerca industriale e sviluppo sperimentale, combinati tra loro.

2. Per essere finanziabile, la commessa deve:

- essere realizzata presso la sede della struttura qualificata di ricerca o presso una sede operativa del soggetto beneficiario o, in caso di RTI, in quella di un componente;
- avere un impatto diretto sull'attività svolta in almeno una sede operativa localizzata nel Veneto del soggetto beneficiario; in caso di RTI, ciò è richiesto per ciascun componente.

3. La commessa di ricerca deve avere una durata massima di 12 mesi. Per giustificati motivi, è consentita una sola proroga di 1 mese, previa richiesta del soggetto beneficiario all'U.P. Ricerca e Innovazione.

4. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti commesse:

- affidate a soggetti aventi rapporti di controllo e/o collegamento con il soggetto beneficiario e, in caso di RTI, anche con un singolo componente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- affidate a soggetti che abbiano in comune soci e/o amministratori con il soggetto beneficiario e, in caso di RTI, anche con un singolo componente, o a procuratori cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, anche di un singolo componente;
- affidate a soggetti i cui rappresentanti e/o soci siano coniugi o abbiano rapporti di parentela entro il secondo grado con il rappresentante o i soci o i procuratori o gli amministratori del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, anche di un singolo componente.

5. La struttura qualificata di ricerca deve fornire il servizio al prezzo di mercato o, in assenza di prezzo di mercato, ad un prezzo che rispecchi integralmente i costi sostenuti maggiorati di un margine di utile ragionevole⁵.

6. La struttura qualificata di ricerca, prescelta dal soggetto proponente, può registrarsi nel sito INNOVENETO – Centri di Ricerca per l'Innovazione, raggiungibile dall'indirizzo www.innoveneto.org, seguendo le istruzioni disponibili nel sito.

1.2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese (PMI) ⁶, singole o associate in raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), i quali devono costituirsi esclusivamente per la realizzazione dell'intervento.

Può presentare domanda anche una grande impresa esclusivamente se:

- a) componente di un RTI in cui gli altri partecipanti siano PMI;
- b) dimostri l'effetto di incentivazione prescritto dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b), c), e d) del Regolamento (CE) n. 800/2008 ⁷.

⁴ come da definizione riportata nelle disposizioni generali del bando.

⁵ Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01.

⁶ come da definizione riportata nelle disposizioni generali del bando.

⁷ “Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.”

2. I RTI devono essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla data di presentazione della domanda; in alternativa le imprese possono presentare una lettera d'impegno a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, sottoscritta da ogni componente; in quest'ultimo caso le imprese sono tenute a costituirsi in RTI entro 2 mesi dalla pubblicazione sul BURVET⁸ del decreto di ammissione al contributo, e comunque entro la data di avvio del progetto, a pena di decadenza dal contributo. Il numero minimo di imprese nel raggruppamento è due. Una delle imprese agisce come mandataria, cui è conferito preventivamente – una volta designata come soggetto gestore del finanziamento (c.d. capofila) – un mandato collettivo speciale di rappresentanza.

3. Il soggetto beneficiario e, in caso di RTI, ciascun componente, deve possedere i seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituito, iscritto nel registro delle imprese e attivo presso la CCIAA competente per territorio, alla data di pubblicazione del bando sul BURVET;
 - essere produttore di beni e di servizi, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile;
 - operare almeno in uno dei seguenti macrosettori di cui alla classificazione Istat delle attività economiche ATECO 2007, principale o secondaria e risultanti dalla visura camerale ordinaria:
 - C - attività manifatturiere;
 - E - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai codici:
 - 38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
 - 39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 - F - costruzioni;
 - J - servizi d'informazione e comunicazione;
 - avere una sede operativa localizzata nel Veneto, attiva alla data di pubblicazione del bando sul BURVET e dotata di strumenti e attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica;
 - non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)" e dell'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile (c.d. Clausola Deggendorf).

4. I requisiti di cui ai precedenti punti, devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, ed essere mantenuti, a pena di decadenza, sino al 31 dicembre 2015.

5. La variazione della dimensione d'impresa del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente, successiva al provvedimento di concessione, viene così disciplinata:

- variazione conseguente alla propria attività d'impresa: ininfluente;
- variazione conseguente al "collegamento" del beneficiario con altra impresa, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, o all'incorporazione o fusione con altra società:
 - piccola impresa che diventa media impresa: riduzione del contributo;
 - piccola o media impresa che ha presentato domanda in forma singola e che diventa grande impresa: decadenza dal contributo;
 - piccola o media impresa che ha presentato domanda in forma associata e che diventa grande impresa: riduzione del contributo qualora nel RTI non sia già presente una grande impresa oppure decadenza dal contributo qualora nel RTI sia già presente una grande impresa.

1.3 - Intensità di aiuto

1. E' prevista la seguente intensità di aiuto:

- 30 % del costo totale agevolabile⁹ per le medie imprese;

⁸ Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

⁹ In caso di RTI, per costo totale agevolabile s'intende la quota parte del costo imputata al singolo componente.

- 40 % del costo totale agevolabile¹⁰ per le piccole imprese;
- 20 % del costo totale agevolabile¹⁰ per le grandi imprese (solo se componenti di un RTI).

2. Sono previste, tra loro cumulabili, le seguenti maggiorazioni all'intensità di aiuto suddetta:

- 15 % qualora la domanda sia presentata da un RTI ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ci sia una collaborazione effettiva (ove ciascuna impresa sostenga quota parte dei costi) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, di cui perlomeno una avente i requisiti di PMI;
 - nessuna impresa sostenga più del 70% dei costi;
- 3 % qualora il progetto riguardi una delle seguenti aree trasversali:
 - Nanotecnologie;
 - Biotecnologie;
- 2 % qualora il progetto riguardi una delle seguenti aree tematiche di intervento:
 - Area chimica per l'industria, nuovi materiali e materiali avanzati;
 - Area meccanica avanzata, robotica e mecatronica;
 - Area ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione);
 - Area tecnologie per la gestione e la produzione sostenibile.

1.4 - Cumulo degli aiuti

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per lo stesso progetto od aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili. Il contributo non è cumulabile con il sostegno "*de minimis*" a favore dei medesimi costi ammissibili.¹¹

1.5 - Costi ammissibili e costo totale agevolabile

1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti dal soggetto beneficiario e, in caso di RTI, da ciascun componente, per la commessa di ricerca, di cui al paragrafo 1.1 del bando.

La struttura qualificata di ricerca deve impegnarsi a non subappaltare le attività relative alla commessa di ricerca in misura superiore al 30% del valore della stessa, pena l'inammissibilità dell'intera spesa subappaltata.

2. E' inoltre ammissibile a contributo, per un importo non superiore al 10% del valore della commessa e comunque fino ad un massimo di 40.000 euro, il costo (il costo lordo contrattuale, comprensivo degli oneri previdenziali e sociali, sostenuto dal soggetto beneficiario) relativo ad una unica persona impiegata presso il soggetto beneficiario o, in caso di RTI, presso uno dei componenti.

Il soggetto impiegato deve avere un profilo rientrante tra il personale qualificato di ricerca di cui al paragrafo 3.1, punto 1, lett. k), del bando e deve seguire lo stato di avanzamento del progetto e i relativi monitoraggi di cui al paragrafo 3.2 del bando.

3. E' ammissibile il costo totale agevolabile (esclusi IVA e ogni onere accessorio fiscale o finanziario) che sia pari almeno a 100.000 euro e non superiore a 700.000 euro.

4. L'ammissibilità dei costi decorre a partire dalla data d'avvio del progetto.

1.6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto proponente deve inviare la domanda in due fasi distinte ossia per via telematica (utilizzando il sistema online denominato "Piattaforma GIF") e in formato cartaceo a mezzo servizio postale; in particolare:

- a. provvedere alla propria registrazione nonché, in caso di RTI, alla registrazione di ciascun componente, alla Piattaforma GIF, secondo le indicazioni riportate sul sito **www.venetoinnovazione.it**;

¹⁰ In caso di RTI, per costo totale agevolabile s'intende la quota parte del costo imputata al singolo componente.

¹¹ Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

- b. compilare la modulistica online secondo la procedura informatizzata raggiungibile dall'indirizzo <https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb>, in base alle istruzioni ivi indicate e allegare la documentazione richiesta in formato PDF;
- c. ultimata la compilazione e avuta conferma online dell'invio della modulistica, stampare la domanda di contributo definitiva che, firmata dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta in formato cartaceo, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R entro i successivi 6 giorni (a tal fine, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata) a:
Regione del Veneto – Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA;
- d. all'esterno della busta va riportata la dicitura: “Contiene domanda di contributo POR CRO 2007-2013 Azione 1.1.3 – Misura I”.

2. Una stessa impresa, singola o associata in RTI, può presentare una sola domanda di contributo indipendentemente dalla Misura prescelta.

La presentazione di più domande comporta la loro inammissibilità.

3. La documentazione da presentare online è la seguente:

- a. modulo “domanda di contributo” compilato online;
- b. modulo “scheda economica” compilato online;
- c. in caso di RTI, “appendice alla domanda di contributo”, conforme al relativo modulo, firmata dal legale rappresentante di ciascun componente ¹²;
- d. in caso di grande impresa, “analisi effetto incentivazione” conforme al relativo modulo ¹²;
- e. fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ogni sottoscrittore ¹²;
- f. “schema di progetto” redatto conformemente al relativo modulo ¹²;
- g. preventivo della struttura qualificata di ricerca ¹² nel quale devono essere indicati:
 - la data prevista di avvio della commessa;
 - la durata della commessa;
 - le attività da svolgere suddivise in programmi di lavoro;
 - le voci di spesa a cui si riferiscono i costi della commessa;
 - le date di consegna dei risultati (anche step intermedi);
 - la proprietà dei risultati che si stabilisce essere in capo al soggetto proponente e, in caso di RTI, a ciascun componente. Tale disposizione deve essere oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto sottoscritto tra lo stesso soggetto proponente e la struttura qualificata di ricerca;
- h. dichiarazione di accettazione del preventivo (eventuale in quanto subordinata alla concessione del contributo) da parte del soggetto proponente ¹²;
- i. copia conforme all'originale ¹³ dello statuto e/o atto costitutivo della struttura qualificata di ricerca destinataria della commessa di ricerca ¹²;
- j. lettera di presentazione della struttura qualificata di ricerca ove devono essere indicate le aree di attività di competenza e i servizi offerti, nonché la sede operativa della struttura ¹²;
- k. eventuale report di conferma della registrazione nel sito INNOVENETO – Centri di Ricerca per l'Innovazione, laddove effettuata dalla struttura qualificata di ricerca ¹²;
- l. “curriculum vitae” (aggiornato, datato, firmato ed in formato europeo) della persona impiegata di cui al paragrafo 1.5, punto 2, del bando secondo il relativo modulo ¹²;
- m. ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente e, in caso di RTI, di ciascun componente ¹²;
- n. modulo “dichiarazione cofinanziamento del progetto” compilato dal soggetto proponente e, in caso di RTI, da ciascun componente ¹²;
- o. in caso di RTI, copia conforme all'originale ¹³ dell'atto costitutivo o “lettera d'impegno”, secondo il relativo modulo ¹².

¹² Da allegare in formato PDF.

¹³ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

4. La documentazione da presentare in formato cartaceo è la seguente:
- modulo “domanda di contributo” stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente con l’apposizione del bollo da 14,62 euro (ogni 4 facciate);
 - “attestazione di conformità per l’autenticazione dei documenti”, secondo il relativo modulo;
 - “scheda dati anagrafici” e “posizione fiscale” del soggetto proponente e, in caso di RTI, di ciascun componente, secondo il relativo modulo;
 - fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ogni sottoscrittore;
 - modulo di “dichiarazione ai fini della richiesta del DURC” compilato dal legale rappresentante del soggetto proponente e, in caso di RTI, di ciascun componente.

5. E’ inammissibile la domanda:

- presentata in difformità alle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente paragrafo;
- che utilizzi modulistica diversa da quella adottata in attuazione del bando;
- i cui documenti cartacei risultino privi di firma del legale rappresentante o presentino firma scansionata o timbro firma;
- che presenti un progetto incoerente con gli obiettivi e le finalità del bando.

6. Per la registrazione delle anagrafiche aziendali, l’accesso alla Piattaforma GIF è attivo dalla data di pubblicazione del bando sul BURVET.

Per la presentazione delle domande, la Piattaforma GIF è aperta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURVET.

Nel giorno di apertura la Piattaforma GIF è attiva dalle ore 9.00.

La Piattaforma GIF viene chiusa nel momento in cui l’importo dei contributi richiesti copra quello stanziato per la presente Misura, aumentato di 30%, e comunque nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria, con provvedimento dell’Amministrazione regionale che verrà comunicato.

7. Il computo dei termini avviene secondo l’articolo 2963 del codice civile.

Qualora il termine di scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale successivo.

8. Il soggetto proponente e, in caso di RTI, ciascun componente, s’impegna a seguire e ad accettare gli obblighi indicati nel bando e nei successivi provvedimenti attuativi nonché nella relativa modulistica.

1.7 - Istruttoria e valutazione dei progetti presentati

1. Le domande sono esaminate secondo l’ordine di arrivo: a tal fine si considera la data e l’ora di invio online della domanda così come risultante dalla stampa della stessa. Anche l’assegnazione delle risorse avviene secondo il suddetto ordine.

La selezione delle domande prevede:

- la verifica dei requisiti formali;
- la valutazione tecnico-scientifica del progetto.

2. Entro un mese dalla data di invio online della domanda, Veneto Innovazione s.p.a. deve concludere l’istruttoria formale ed inviare il parere all’U.P. Ricerca e Innovazione. Veneto Innovazione s.p.a. verifica che:

- la domanda sia trasmessa con le modalità ed entro i termini prescritti dal bando;
- la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- il soggetto proponente e, in caso di RTI, ciascun componente, posseda i requisiti soggettivi;
- siano rispettati gli altri requisiti, esclusi quelli relativi alla valutazione tecnico-scientifica del progetto;
- siano rispettati i requisiti di ammissibilità dei costi;
- la domanda e lo schema di progetto siano completi e chiari nell’esposizione;
- il soggetto proponente e, in caso di RTI, ciascun componente, dichiari la modalità di copertura finanziaria della propria quota di cofinanziamento del progetto.

3. Veneto Innovazione s.p.a. può richiedere al soggetto proponente integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta d'integrazione il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

4. La valutazione tecnico-scientifica del progetto è svolta dalla Commissione regionale e si conclude entro 2 mesi dal ricevimento del parere di Veneto Innovazione s.p.a.

La Commissione regionale, ricevute le domande formalmente ammissibili, valuta che:

- il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale sia coerente con le finalità del bando;
- le spese ivi previste siano pertinenti e congrue in relazione a valutazioni di mercato;
- siano rispettati i criteri di selezione approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR.

La valutazione è operata in base ai criteri di seguito elencati:

Nr.	Macro-aree	Criteri di valutazione
1	Grado di innovazione	1.1. Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto 1.2. Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse
2	Validità tecnica	2.1. Qualità delle metodologie adottate, del piano di lavoro e della strumentazione individuata e dell'organizzazione del progetto 2.2. Livello di chiarezza espositiva e di appropriatezza del progetto relativamente agli obiettivi, alle attività previste, al crono-programma ed agli impatti previsti sui processi interni all'azienda anche in termini economico-finanziari
3	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	3.1. Esperienze e competenze della struttura qualificata di ricerca individuata in ordine al risultato previsto dal progetto
4	Rilevanza aziendale	4.1. Prospettive di mercato dell'impresa in termini di miglioramento della competitività aziendale 4.2. Potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità
5	Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali	5.1. Progetto teso a sviluppare prodotti/servizi ovvero processi che determinano un impatto diretto sulla tutela e riqualificazione delle risorse ambientali 5.2. Progetto che contribuisce al miglioramento delle performance ambientali dei soggetti proponenti e del territorio di riferimento attraverso la riduzione delle pressioni ambientali

Per ciascuno dei criteri sopra indicati, la Commissione regionale esprime una valutazione articolata su tre livelli di punteggio:

- buono (2 punti)
- sufficiente (1 punto)
- insufficiente o non pertinente (0 punti).

E' attribuito un punto aggiuntivo qualora la struttura qualificata di ricerca prescelta dal soggetto proponente si registri nel sito INNOVENETO – Centri di Ricerca per l'Innovazione.

E' attribuito un ulteriore punto aggiuntivo qualora la struttura qualificata di ricerca prescelta dal soggetto proponente abbia almeno una sede operativa nel Veneto.

Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 10, a condizione che a nessun criterio di cui alle macro-aree 1), 2), 3) e 4) venga attribuito un punteggio pari a zero.

5. La Commissione regionale può, nella formulazione del giudizio di ammissibilità, rideterminare l'ammontare dei costi totali agevolabili.

1.8 - Formazione e pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari

1. Conclusa l'istruttoria, il Dirigente dell'U.P. Ricerca e Innovazione approva di volta in volta con decreto, e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o delle domande pervenute, l'elenco delle domande finanziabili e di quelle inammissibili a contributo, specificando solo per quest'ultime le motivazioni di esclusione.

2. I decreti di cui al precedente punto sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

L'Amministrazione regionale comunica l'esito delle istruttorie di cui al paragrafo 1.7 del bando ai soli soggetti proponenti ammessi a finanziamento, indicando l'importo del contributo concesso.

1.9 Avvio del progetto, comunicazioni e attività in capo ai soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo devono:

- a. aver avviato il progetto successivamente alla presentazione della domanda e, in caso di RTI, successivamente alla costituzione del raggruppamento; comunque entro 2 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo;
- b. comunicare all'U.P. Ricerca e Innovazione e a Veneto Innovazione s.p.a., via fax ed entro il medesimo termine di 2 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di concessione, la data di avvio e di conclusione del progetto, allegando, in caso di RTI, copia conforme all'originale¹⁴ dell'atto costitutivo se non ancora prodotto;
- c. concludere il progetto entro il termine indicato;
- d. comunicare a Veneto Innovazione s.p.a., entro la data di conclusione del progetto, eventuali variazioni relative a:
 - la natura societaria e la composizione di RTI,
 - la realizzazione del progetto, escluse quelle di contenuto tecnico-scientifico, la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del soggetto beneficiario, altrimenti in sede di verifica della rendicontazione;
- e. comunicare all'U.P. Ricerca e Innovazione, entro la data di conclusione del progetto, eventuali variazioni relative alla realizzazione dello stesso aventi contenuto tecnico-scientifico la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del soggetto beneficiario, altrimenti in sede di verifica della rendicontazione;
- f. inviare la rendicontazione entro un mese dalla conclusione del progetto;
- g. conservare per dieci anni, a partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto e renderla accessibile per ogni accertamento, verifica, controllo e ispezione da parte dell'Amministrazione regionale o di altri soggetti aventi titolo;
- h. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- i. accettare di essere inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato ai sensi dell'art. 7, par. 2, lett. d), del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- j. comunicare l'eventuale sfruttamento commerciale del prototipo (esclusa la vendita, comunque non ammessa) ai fini della deduzione dei redditi generati dai costi ammissibili.

Il mancato rispetto di quanto previsto nei suddetti punti comporta la decadenza dalla concessione del contributo.

¹⁴ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

1.10 Erogazione dei contributi

1. Il contributo è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale ed è accreditato sull'apposito conto corrente indicato dal soggetto beneficiario.

2. Successivamente all'avvio del progetto, può essere erogato un acconto nella misura massima del 50% del contributo concesso.

3. Qualora il soggetto beneficiario intenda chiedere la quota di contributo a titolo di acconto, deve inviare unicamente a mezzo raccomandata A/R a:

Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA

la seguente documentazione:

- a. “domanda di erogazione del contributo” firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con l'apposizione del bollo da 14,62 euro (ogni 4 facciate), secondo il relativo modulo;
- b. fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione del Veneto, di importo pari all'acconto richiesto, secondo il relativo modulo;
- c. “scheda dati anagrafici” e “posizione fiscale” del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente, secondo il relativo modulo;
- d. fotocopia del documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore;
- e. modulo “dichiarazione ai fini della richiesta del DURC” compilato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente (qualora siano intervenute modifiche successive rispetto a quanto indicato nel modulo presentato in fase di domanda);
- f. in caso di RTI, suddivisione dell'acconto tra i componenti.

4. Il saldo del contributo o l'intero contributo, qualora non sia stata richiesta l'anticipazione, è erogato su presentazione di apposita domanda e relativa rendicontazione, secondo modalità e termini di cui al paragrafo 1.11 del bando.

1.11 Rendicontazione dei costi

1. La documentazione amministrativa e contabile relativa alla rendicontazione dev'essere firmata e trasmessa entro un mese dalla data di avvenuta conclusione del progetto sia per via telematica (utilizzando il sistema online denominato Piattaforma GIF raggiungibile dall'indirizzo <https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb>) sia in formato cartaceo a mezzo servizio postale; in particolare il soggetto beneficiario:

- a. allega online la documentazione richiesta in formato PDF;
- b. ultimato l'inserimento online, invia la domanda di erogazione firmata dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta in formato cartaceo, a pena d'inammissibilità, unicamente a mezzo raccomandata A/R entro i successivi 6 giorni (a tal fine, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata) a:
Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA;
- c. all'esterno della busta va riportata la dicitura: “Contiene domanda di erogazione contributo POR CRO 2007-2013 Azione 1.1.3 – Misura I”.

2. La documentazione da presentare online è la seguente:

- a. “domanda di erogazione del contributo”, secondo il relativo modulo;
- b. “elenco dei giustificativi di spesa” del progetto, secondo il relativo modulo;
- c. copia conforme all'originale¹⁵ dei giustificativi di spesa di cui all'elenco del punto precedente;
- d. copia conforme all'originale¹⁵ dei bonifici bancari/postali o Ri.Ba relativi ai pagamenti effettuati e

¹⁵ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- degli estratti conto della banca, con evidenziati i relativi movimenti;
- e. copia conforme all'originale ¹⁶ del contratto in base al quale è stata realizzata la commessa di ricerca;
 - f. "relazione tecnica finale" redatta dalla struttura qualificata di ricerca, datata e sottoscritta per presa visione anche dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente, secondo il relativo modulo;
 - g. copia degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto.

3. La documentazione da presentare in formato cartaceo, si compone di:

- a. "domanda di erogazione del contributo" firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con l'apposizione del bollo da 14,62 euro (ogni 4 facciate), secondo il relativo modulo;
- b. "attestazione di conformità per l'autenticazione dei documenti" secondo il relativo modulo;
- c. modulo "dichiarazione ai fini della richiesta del DURC" compilato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente (qualora siano intervenute modifiche successive rispetto a quanto indicato nel modulo presentato in fase di domanda).

4. Sugli originali dei giustificativi di spesa, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, dev'essere apposta, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura: "*spesa cofinanziata dal POR CRO FESR 2007-2013 Regione del Veneto – Azione 1.1.3*".

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale o Ri.Ba. Sono inammissibili le somme pagate con compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto beneficiario e il fornitore. In caso di RTI ciò vale per ciascun componente.

Il soggetto beneficiario e, in caso di RTI, ciascun componente, deve mantenere una contabilità separata mediante archivio cartaceo distinto da quello riferito all'attività ordinaria e aggiornato per le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

5. I costi rendicontati, per essere riconosciuti, devono essere conformi al preventivo, allegato alla domanda di contributo e fornito al soggetto beneficiario dalla struttura qualificata di ricerca, ed essere sostenuti nell'arco temporale in cui viene svolta l'attività ammessa a finanziamento. In particolare:

- le fatture e ogni altro documento probatorio equivalente devono essere emessi entro il periodo di esecuzione del progetto;
- il relativo pagamento dev'essere sostenuto entro la data di presentazione della rendicontazione.

6. Veneto Innovazione s.p.a. effettua la verifica documentale e, se opportuno, anche in loco, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti.

Entro 2 mesi dal ricevimento della rendicontazione, Veneto Innovazione s.p.a. conclude la verifica ed invia all'U.P. Ricerca e Innovazione una relazione dettagliata con l'indicazione dell'importo da liquidare a saldo o dei motivi di possibile decadenza dal contributo.

La Commissione regionale, entro 2 mesi dal ricevimento della suddetta relazione, valuta la rispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a contributo.

L'ammontare del contributo concesso può essere ridotto a seguito della verifica della rendicontazione. In ogni caso, l'importo dello stesso non può essere aumentato.

A seguito della valutazione della Commissione regionale, l'U.P. Ricerca e Innovazione procede alla liquidazione del contributo spettante o della quota a saldo dello stesso oppure all'avvio del procedimento di decadenza parziale o totale del contributo.

¹⁶ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. MISURA II “Contributi per l’inserimento nelle imprese di personale qualificato di ricerca”**2.1 Intervento finanziabile**

1. La Misura II promuove l’acquisizione, nelle imprese, di personale qualificato di ricerca che può essere assunto direttamente dall’impresa o messo a disposizione a favore di quest’ultima da una struttura qualificata di ricerca senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario.

2. Per essere finanziabile, l’attività del personale qualificato di ricerca deve:

- svolgersi prevalentemente presso una sede operativa del soggetto beneficiario localizzata nel Veneto;
- durare almeno 12 mesi;
- essere riferita ad almeno un’idea progettuale del soggetto beneficiario relativa a ricerca, sviluppo e innovazione;
- non essere riferita ad attività produttiva ordinaria, commerciale o amministrativa.

3. Il personale qualificato di ricerca, se assunto direttamente dal soggetto beneficiario, deve sottoscrivere con quest’ultimo un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato) o di collaborazione a progetto. Nel caso in cui invece il personale qualificato di ricerca sia messo a disposizione temporaneamente da una struttura qualificata di ricerca, quest’ultima deve stipulare una convenzione con il soggetto beneficiario¹⁷.

4. Il personale qualificato di ricerca, oltre a possedere i requisiti di cui al paragrafo 3.1, punto 1, lett. h), i), j) del bando deve:

- non essere coniuge, parente entro il secondo grado con il legale rappresentante, gli amministratori o i soci del soggetto beneficiario;
- non aver stipulato contratti di lavoro dipendente con il soggetto beneficiario né avere intrapreso precedenti collaborazioni con lo stesso nei 6 mesi antecedenti il contratto/convenzione con la struttura qualificata di ricerca.

2.2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le imprese (piccole, medie e grandi) singolarmente.

2. Il soggetto beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituito, iscritto nel registro delle imprese e attivo presso la CCIAA competente per territorio;
- b. essere produttore di beni e di servizi, ai sensi dell’articolo 2195 codice civile;
- c. operare almeno in uno dei seguenti macrosettori di cui alla classificazione Istat delle attività economiche ATECO 2007, principale o secondaria e risultanti dalla visura camerale ordinaria:
 - C - attività manifatturiere;
 - E - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente ai codici:
 - 38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
 - 39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 - F - costruzioni;
 - J - servizi d’informazione e comunicazione;
- d. avere una sede operativa localizzata nel Veneto e dotata di strumenti e attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica;
- e. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)”;

¹⁷ Il personale messo a disposizione dell’impresa deve essere legato alla struttura qualificata di ricerca mediante un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione a progetto.

f. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile (c.d. Clausola Deggendorf).

3. I requisiti di cui ai precedenti punti, devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, ed essere mantenuti, a pena di decadenza, sino al 31 dicembre 2015.

4. La variazione della dimensione d'impresa del soggetto beneficiario, successiva al provvedimento di concessione, è ininfluente qualora sia conseguente alla propria attività d'impresa.

La variazione della dimensione d'impresa per effetto del "collegamento" del beneficiario con altra impresa, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, o per effetto di incorporazione o fusione con altra società, determina invece, secondo i casi, la riduzione del contributo.

2.3 Intensità di aiuto

1. E' prevista la seguente intensità di aiuto:

- 80% del costo totale agevolabile per le piccole e medie imprese;
- 50 % del costo totale agevolabile per le grandi imprese.

2. La concessione e l'erogazione del contributo è soggetta al Regolamento (CE) n. 1998/2006 ("*de minimis*"). Pertanto l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite non deve essere superato anche in fase di erogazione del contributo.

2.4 Cumulo degli aiuti

1. La concessione non è cumulabile con altri aiuti relativi agli stessi costi.

2.5 Costi ammissibili e costo totale agevolabile

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

- nel caso di assunzione diretta, il costo lordo contrattuale, comprensivo degli oneri previdenziali e sociali, sostenuto dal soggetto beneficiario;
- nel caso di messa a disposizione da parte della struttura qualificata di ricerca, i costi sostenuti dal soggetto beneficiario di cui alla convenzione sottoscritta tra quest'ultimo e la struttura qualificata di ricerca.

2. E' ammissibile il costo totale agevolabile (esclusa eventuale IVA), che sia pari almeno a 20.000 euro, fino alla concorrenza di 40.000 euro.

3. L'ammissibilità dei costi decorre a partire dalla data d'avvio del progetto.

2.6 Modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto proponente deve inviare la domanda in due fasi distinte ossia per via telematica (utilizzando il sistema online denominato "Piattaforma GIF") e in formato cartaceo a mezzo servizio postale; in particolare:

- a. provvedere alla propria registrazione alla Piattaforma GIF, secondo le indicazioni riportate sul sito **www.venetoinnovazione.it**;
- b. compilare la modulistica online secondo la procedura informatizzata raggiungibile dall'indirizzo **<https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb>**, in base alle istruzioni ivi indicate ed allegare la documentazione richiesta in formato PDF;
- c. ultimata la compilazione e avuta conferma online dell'invio della modulistica, stampare la domanda di contributo definitiva che, firmata dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta in formato cartaceo, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R entro i successivi 6 giorni (a tal fine, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata) a:

Regione del Veneto – Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA;

- d. all'esterno della busta va riportata la dicitura: "Contiene domanda di contributo POR CRO 2007-2013 Azione 1.1.3 – Misura II".

2. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo indipendentemente dalla Misura prescelta.

Una stessa impresa non può presentare più domande, nemmeno nel caso in cui figuri in altri progetti come componente di un RTI.

Le suddette disposizioni sono previste a pena d'inammissibilità di tutte le domande.

3. La documentazione da presentare online è la seguente:

- a. modulo "domanda di contributo" compilato online;
- b. modulo "scheda economica" compilato online;
- c. fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore¹⁸;
- d. "dichiarazione *de minimis*" conformemente al relativo modulo¹⁸;
- e. "schema di progetto" redatto conformemente al relativo modulo¹⁸;
- f. preventivo della struttura qualificata di ricerca (nel caso il personale sia messo a disposizione da quest'ultima) con dichiarazione di accettazione del preventivo (eventuale in quanto subordinata alla concessione del contributo) da parte del soggetto proponente¹⁸;
- g. curriculum vitae (aggiornato, datato, firmato e in formato europeo) della persona da assumere/messa a disposizione, secondo il relativo modulo¹⁸;
- h. copia conforme all'originale¹⁹ dello statuto e/o atto costitutivo della struttura qualificata di ricerca¹⁸;
- i. ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente¹⁸.

4. La documentazione da presentare in formato cartaceo è la seguente:

- a. modulo "domanda di contributo" stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente con l'apposizione del bollo da 14,62 euro (ogni 4 facciate);
- b. "attestazione di conformità per l'autenticazione dei documenti", secondo il relativo modulo;
- c. "scheda dati anagrafici" e "posizione fiscale" del soggetto proponente, secondo il relativo modulo;
- d. fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ogni sottoscrittore;
- e. modulo "dichiarazione ai fini della richiesta del DURC" compilato dal legale rappresentante del soggetto proponente.

5. E' inammissibile la domanda:

- presentata in difformità alle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente paragrafo;
- che utilizzi modulistica diversa da quella adottata in attuazione del bando;
- i cui documenti cartacei risultino privi di firma del legale rappresentante o presentino firma scansionata o timbro firma;
- che presenti un progetto incoerente con gli obiettivi e le finalità del bando.

6. Per la registrazione delle anagrafiche aziendali, l'accesso alla Piattaforma GIF è attivo dalla data di pubblicazione del bando sul BURVET²⁰.

Per la presentazione delle domande, la Piattaforma GIF è aperta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURVET.

Nel giorno di apertura la Piattaforma GIF è attiva dalle ore 9.00.

La Piattaforma GIF viene chiusa nel momento in cui l'importo dei contributi richiesti copra quello stanziato per la presente Misura, aumentato di 30%, e comunque nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa comunitaria, con provvedimento dell'Amministrazione regionale che verrà comunicato.

7. Il computo dei termini avviene secondo l'articolo 2963 del codice civile.

¹⁸ Da allegare in formato PDF.

¹⁹ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

²⁰ Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

Qualora il termine di scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale successivo.

8. Il soggetto proponente s'impegna a seguire e ad accettare gli obblighi indicati nel bando e nei successivi provvedimenti attuativi nonché nella relativa modulistica.

2.7 Istruttoria e valutazione dei progetti presentati

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di arrivo: a tal fine si considera la data e l'ora dell'invio online della domanda così come risultante dalla stampa della stessa. Anche l'assegnazione delle risorse avviene secondo il suddetto ordine.

2. Entro 2 mesi dalla data di invio online della domanda Veneto Innovazione s.p.a. deve concludere la valutazione e inviare il parere all'U.P. Ricerca e Innovazione.

In sede di valutazione viene verificato che:

- la domanda sia trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- il soggetto proponente possenga i requisiti soggettivi;
- siano rispettati i requisiti di ammissibilità dei costi;
- la persona da assumere o messa a disposizione sia coerente con le esigenze del soggetto proponente e con i risultati previsti dalla domanda e dallo schema di progetto;
- la domanda e lo schema di progetto siano completi e chiari nell'esposizione.

E' ammissibile il progetto che ha superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate.

3. Veneto Innovazione s.p.a. può richiedere al soggetto proponente integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta d'integrazione il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

4. Veneto Innovazione s.p.a. può, nella formulazione del giudizio di ammissibilità, rideterminare l'ammontare dei costi totali agevolabili.

2.8 Formazione e pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari

1. Conclusa l'istruttoria il Dirigente dell'U.P. Ricerca e Innovazione approva di volta in volta con decreto, e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o delle domande pervenute, l'elenco delle domande finanziabili e di quelle inammissibili a contributo, specificando solo per quest'ultime le motivazioni di esclusione.

2. I decreti di cui al precedente punto sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

L'Amministrazione regionale comunica l'esito delle istruttorie di cui al paragrafo 2.7 del bando ai soli soggetti proponenti ammessi a finanziamento, indicando l'importo del contributo concesso.

2.9 Avvio del progetto, comunicazioni e attività in capo ai soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo devono:

- a. aver avviato il progetto dopo la presentazione della domanda ed entro 2 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo;
- b. comunicare all'U.P. Ricerca e Innovazione e a Veneto Innovazione s.p.a., via fax ed entro il medesimo termine di 2 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di concessione, la data di avvio e di conclusione del progetto;
- c. concludere il progetto entro il termine indicato;

- d. comunicare a Veneto Innovazione s.p.a., entro la data di conclusione del progetto, le eventuali variazioni relative alla natura societaria e alla realizzazione del progetto la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del soggetto beneficiario, altrimenti in sede di verifica della rendicontazione;
- e. inviare la rendicontazione entro 14 mesi dall'avvio del progetto;
- f. conservare per dieci anni, a partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto e renderla accessibile per ogni accertamento, verifica, controllo e ispezione da parte dell'Amministrazione regionale o di altri soggetti aventi titolo;
- g. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- h. accettare di essere inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato ai sensi dell'art. 7, par. 2, lett. d), del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il mancato rispetto di quanto previsto nei suddetti punti comporta la decadenza della concessione del contributo.

2.10 Erogazione dei contributi

1. Il contributo è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale ed è accreditato sull'apposito conto corrente indicato dal soggetto beneficiario.
2. Il contributo è erogato su presentazione di apposita domanda e relativa rendicontazione, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 2.11 del bando.

2.11 Rendicontazione dei costi

1. Il soggetto beneficiario deve presentare la rendicontazione non prima di 13 mesi e non oltre 14 mesi dalla data di avvio del progetto.
2. La documentazione amministrativa e contabile relativa alla rendicontazione dev'essere firmata e trasmessa sia per via telematica (utilizzando il sistema online denominato Piattaforma GIF raggiungibile dall'indirizzo <https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb>) sia in formato cartaceo a mezzo servizio postale; in particolare il soggetto beneficiario:
 - a. allega online la documentazione richiesta in formato PDF;
 - b. ultimato l'inserimento online, invia la domanda di erogazione firmata dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta in formato cartaceo, a pena d'inammissibilità, unicamente a mezzo raccomandata A/R entro i successivi 6 giorni (a tal fine, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata) a:
Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA;
 - c. all'esterno della busta va riportata la dicitura: "Contiene domanda di erogazione contributo POR CRO 2007-2013 Azione 1.1.3 – Misura II".
3. La documentazione da presentare online è la seguente:
 - a. "domanda di erogazione del contributo", secondo il relativo modulo;
 - b. "dichiarazione *de minimis*", secondo il relativo modulo;
 - c. "relazione tecnica finale" redatta secondo il relativo modulo, datata e sottoscritta dal responsabile del progetto e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - d. "time sheet" del personale qualificato di ricerca, secondo il relativo modulo, firmato dal personale interessato e vidimato dal soggetto beneficiario;
 - e. nel caso di assunzione diretta da parte del soggetto beneficiario:
 - elenco dei cedolini (o delle pagine estratte dal libro unico);

- copia conforme all'originale²¹ dei cedolini (o delle pagine estratte dal libro unico) del lavoratore, del contratto di lavoro, dei bonifici bancari/postali o Ri.Ba relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca, con evidenziati i relativi movimenti;
- f. nel caso di messa a disposizione del personale qualificato di ricerca:
- copia conforme all'originale²¹ della convenzione con la struttura qualificata di ricerca;
 - elenco dei giustificativi di spesa relativi alla convenzione con la struttura qualificata di ricerca, ordinati secondo la loro data di emissione;
 - copia conforme all'originale²¹ dei medesimi giustificativi di spesa, dei bonifici bancari/postali o Ri.Ba relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca, con evidenziati i relativi movimenti;
- g. copia degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto.

4. La documentazione da presentare in formato cartaceo è la seguente:

- a. "domanda di erogazione del contributo" firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con l'apposizione del bollo da 14,62 euro (ogni 4 facciate), secondo il relativo modulo;
- b. "attestazione di conformità per l'autenticazione dei documenti", secondo il relativo modulo;
- c. modulo "dichiarazione ai fini della richiesta del DURC" compilato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (qualora siano intervenute modifiche successive rispetto a quanto indicato nel modulo presentato in fase di domanda).

5. Sugli originali dei giustificativi di spesa, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, deve essere apposta, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura: "*spesa cofinanziata dal POR CRO FESR 2007-2013 Regione del Veneto – Azione 1.1.3*".

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale o Ri.Ba. Sono inammissibili le somme pagate con compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto beneficiario e il personale qualificato di ricerca/struttura qualificata di ricerca.

I soggetti beneficiari devono mantenere una contabilità separata mediante archivio cartaceo distinto da quello riferito all'attività ordinaria e aggiornato per le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

6. I costi rendicontati, per essere riconosciuti, devono essere sostenuti nell'arco temporale in cui viene svolta l'attività ammessa a finanziamento. In particolare:

- le fatture e ogni altro documento probatorio equivalente devono essere emessi entro la data di presentazione della rendicontazione;
- il relativo pagamento dev'essere sostenuto entro la data di presentazione della rendicontazione.

7. Veneto Innovazione s.p.a. effettua la verifica documentale e, se opportuno, anche in loco, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti. La verifica è volta a valutare l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti rispetto a quelli ammessi a preventivo e la loro ammissibilità.

Entro 2 mesi dal ricevimento della rendicontazione, Veneto Innovazione s.p.a. conclude la verifica ed invia all'U.P. Ricerca e Innovazione una relazione dettagliata con l'indicazione dell'importo da liquidare o dei motivi di possibile decadenza dal contributo.

L'ammontare del contributo concesso può essere ridotto a seguito della verifica della rendicontazione. In ogni caso, l'importo dello stesso non può essere aumentato.

A seguito della valutazione, l'U.P. Ricerca e Innovazione procede alla liquidazione del contributo spettante oppure all'avvio del procedimento di decadenza parziale o totale del contributo.

²¹ La conformità delle copie al proprio originale deve essere effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 - Definizioni

1. Ai fini del bando, valgono le seguenti definizioni:

- a) **ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- b) **sviluppo sperimentale**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento del prototipo comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. La vendita del prototipo non è consentita.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- c) **organismo di ricerca**: soggetto, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- d) **laboratorio altamente qualificato**: laboratorio privato o pubblico qualificato autorizzato dal già Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, incluso in apposito albo;
- e) **struttura qualificata di ricerca**: soggetto giuridico che rientra nella definizione di organismo di ricerca o di laboratorio altamente qualificato;
- f) **commessa di ricerca**: il contratto con cui i soggetti beneficiari incaricano, dietro pagamento di un corrispettivo, una struttura qualificata di ricerca che realizzi, con l'impiego delle proprie conoscenze e dei propri mezzi, un'attività avente per oggetto la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale.
- g) **valore della commessa**: corrispettivo per la realizzazione di un'attività avente per oggetto la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, determinato a prezzo di mercato, dovuto da parte dell'impresa alla struttura qualificata di ricerca che realizza il progetto;
- h) **ricercatori**: soggetti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Più specificatamente, le persone che svolgono attività nella R & S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, strategica, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l'innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca;

- i) **tecnico qualificato**: persona con preparazione documentabile nel campo richiesto sulla base delle esigenze progettuali espresse dall'impresa;
- j) **altro personale qualificato**: titolare di un diploma universitario e dotato di un'esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo richiesto sulla base delle esigenze progettuali espresse dall'impresa; la formazione nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca è equipollente all'esperienza professionale;
- k) **personale qualificato di ricerca**: personale che ha i requisiti di ricercatore o tecnico qualificato o altro personale qualificato;
- l) **messa a disposizione di personale**: messa a disposizione di personale tramite l'assunzione temporanea di personale da parte di un soggetto beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;
- m) **piccole e medie imprese (PMI)**: le imprese che rientrano nelle definizioni previste dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, già disciplinate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005;
- n) **raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI)**: le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un'attività avente per oggetto la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il compimento dell'attività stessa, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- o) **costo totale agevolabile**: è il costo complessivo del progetto che, per essere ammesso al contributo, deve essere compreso tra la soglia minima e massima fissata dal bando; su tale costo è calcolato l'importo del contributo;
- p) **intensità di aiuto**: l'importo del contributo espresso in percentuale rispetto al costo totale agevolabile.

3.2 – Monitoraggio

1. L'Autorità di Gestione del POR svolge attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. I soggetti beneficiari devono fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale per l'attività di monitoraggio di ciascun progetto fino alla conclusione del progetto stesso, con cadenza bimestrale (28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12).

Il monitoraggio consiste in:

- a. monitoraggio finanziario: dati finanziari della spesa sostenuta sia nel bimestre di riferimento sia cumulata dall'avvio del progetto;
- b. monitoraggio fisico procedurale: dati identificativi delle fasi del progetto e dell'attuazione dello stesso rispetto al cronoprogramma iniziale. Nei casi in cui si evidenzino differenze, queste devono essere motivate.

Il singolo inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi derivanti dal monitoraggio comporta una riduzione del contributo concesso pari allo 0,5%, mentre l'inadempimento reiterato per cinque volte comporta la decadenza dal contributo.

2. L'Amministrazione regionale può, successivamente alla pubblicazione del bando, stabilire nuove scadenze e modalità per la compilazione di modelli, schede e relazioni, anche relativamente alla rilevazione degli indicatori occupazionali e fisici.

3.3 – Obblighi ex Regolamento (CE) n. 1828/2006 (artt. 8 e 9)

1. I soggetti beneficiari e, in caso di RTI, ciascun componente, sono tenuti ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del POR, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 8. È responsabilità di tali soggetti dichiarare, nei documenti informativi del progetto, nonché nelle attività di comunicazione che realizzano, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

2. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- a. l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I "Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard" del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- b. l'emblema della Repubblica italiana e della Regione del Veneto;
- c. l'indicazione "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
- d. lo slogan "Il Veneto una Regione dell'Europa".

3.4 - Controlli

1. L'Autorità di Gestione del POR nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si riserva di effettuare controlli e verifiche in loco sia presso il soggetto beneficiario e, in caso di RTI, presso ciascun componente, sia presso la struttura qualificata di ricerca anche nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione.

La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, può svolgere controlli in loco sui progetti cofinanziati, per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

3.5 - Decadenza dal contributo

1. La decadenza della concessione del contributo è disposta, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, nei seguenti casi:

- a. falsità nelle dichiarazioni rese;
- b. rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici o comunitari;
- c. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione;
- d. difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo;
- e. spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a contributo;
- f. rifiuto opposto dal soggetto beneficiario e, in caso di RTI, da ciascun componente, di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso ai locali;
- g. messa in liquidazione volontaria, assoggettamento a procedure concorsuali del soggetto beneficiario o, in caso di RTI, di ciascun componente, chiusura o trasferimento dei medesimi fuori del territorio regionale durante la realizzazione del progetto ed entro il 31 dicembre 2015, termine di validità del POR;
- h. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa statale e comunitaria in materia di cumulo degli aiuti;
- i. mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando a pena di decadenza;
- j. vendita, da parte del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, da parte di ciascun componente, nella Misura I, dell'eventuale prototipo realizzato, entro il 31 dicembre 2015, termine di validità del POR.

2. Inoltre la decadenza dal contributo assegnato è disposta in misura totale o parziale, in proporzione all'inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e, in caso di RTI, a ciascun componente, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

3. Se il contributo è già stato erogato interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di decadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. Qualora sia comunicata la rinuncia prima della conclusione del procedimento di decadenza, la sanzione non è irrogata.

4. Nell'ipotesi in cui, come conseguenza della decadenza, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati, a norma dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

5. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del contributo.

6. È consentito, a fronte di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, con l'aggiunta degli interessi maturati.

3.6 - Pubblicazione del bando

1. Il bando, i provvedimenti attuativi e la modulistica sono pubblicati nel BURVET e nel sito internet della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it.

3.7 - Responsabilità

1. L'Amministrazione regionale non è responsabile in nessun caso per atti od omissioni compiuti dal soggetto beneficiario e, in caso di RTI, da ciascun componente, o dalle strutture qualificate di ricerca nella realizzazione dei progetti, oltre che per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti si impegnano a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta al riguardo.

3.8 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

1. Si informa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Azione.

3.9 - Riferimenti normativi e programmatici

1. Il bando è disciplinato dalle seguenti principali fonti normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";
- Decisione della Commissione Europea CE (2007) n. 4247 del 7 settembre 2007, di approvazione del POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione del Veneto parte FESR 2007-2013;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.;
- Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 73;
- Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2010, n. 1902;
- Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2011, n. 40;
- Deliberazione del Consiglio regionale 19 ottobre 2011, n. 70;
- Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2011, n. 2237;
- Criteri di Selezione approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR.

2. Per quanto non previsto nel bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

INDICE**FINALITÀ ED INTERVENTI FINANZIABILI****DOTAZIONE FINANZIARIA****RESPONSABILE DELL'AZIONE E ASSISTENZA TECNICA****MODULISTICA E LINEE GUIDA****1 MISURA I “Contributi alle imprese per il ricorso a strutture qualificate di ricerca”**

- 1.1 Interventi finanziabili
- 1.2 Soggetti beneficiari
- 1.3 Intensità di aiuto
- 1.4 Cumulo degli aiuti
- 1.5 Costi ammissibili e costo totale agevolabile
- 1.6 Modalità di presentazione della domanda
- 1.7 Istruttoria e valutazione dei progetti presentati
- 1.8 Formazione e pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari
- 1.9 Avvio del progetto, comunicazioni e attività in capo ai soggetti beneficiari
- 1.10 Erogazione dei contributi
- 1.11 Rendicontazione dei costi

2 MISURA II “Contributi per l’inserimento nelle imprese di personale qualificato di ricerca”

- 2.1 Intervento finanziabile
- 2.2 Soggetti beneficiari
- 2.3 Intensità di aiuto
- 2.4 Cumulo degli aiuti
- 2.5 Costi ammissibili e costo totale agevolabile
- 2.6 Modalità di presentazione della domanda
- 2.7 Istruttoria e valutazione dei progetti presentati
- 2.8 Formazione e pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari
- 2.9 Avvio del progetto, comunicazioni e attività in capo ai soggetti beneficiari
- 2.10 Erogazione dei contributi
- 2.11 Rendicontazione dei costi

3 DISPOSIZIONI GENERALI

- 3.1. Definizioni
- 3.2. Monitoraggio
- 3.3. Obblighi ex Regolamento (CE) n. 1828/2006 (artt. 8 e 9)
- 3.4. Controlli
- 3.5. Decadenza dal contributo
- 3.6. Pubblicazione del bando
- 3.7. Responsabilità
- 3.8. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
- 3.9. Riferimenti normativi e programmatici